



TICINO 

Marchio Ticino
c/o Unione Contadini Ticinesi
via Gorelle 7
6592 S. Antonino
T +41 91 851 90 90
F +41 91 851 90 98
marchioticino@agriticino.ch

Contratto Marchio Ticino

Nome azienda: _____

Persona di contatto: _____

Indirizzo: _____

NAP, luogo: _____

Telefono: _____

E-mail, sito internet: _____

1. L'azienda si impegna ad attenersi ai regolamenti dei marchi regionali per i suoi prodotti che ha annunciato e quindi diventa parte della comunità di produzione del Marchio Ticino, sottostando pertanto anche alla Convenzione stipulata da Marchio Ticino con l'associazione alpinavera.
2. Dopo aver ottenuto la certificazione, la Commissione autorizza l'azienda a utilizzare il "Marchio Ticino" con la dicitura "regio.garantie", depositato all'Istituto federale della proprietà intellettuale, per contraddistinguere i prodotti per cui ha richiesto tale marchio.
3. Alpinavera organizza i controlli e la certificazione da enti preposti a livello federale dei prodotti con il Marchio Ticino, gestito dall'Unione Contadini Ticinesi (UCT), sulla base delle linee guida dei marchi regionali. Modifiche delle linee guida possono essere introdotte solo a partire dall'anno successivo. I costi per i controlli e la certificazione sono a carico dell'azienda secondo il regolamento tariffario degli enti di controllo e di certificazione.
4. In caso di trasgressione delle direttive, così come per un utilizzo abusivo del logo del Marchio Ticino regio.garantie, alpinavera può emanare delle sanzioni secondo il regolamento delle sanzioni. Per violazioni dei requisiti del Marchio Ticino, l'azienda riconosce il carattere vincolante del regolamento delle sanzioni del Marchio Ticino regio.garantie. Modifiche dei contratti possono essere introdotte solo a partire dall'anno successivo. L'azienda garantisce al Marchio Ticino il diritto alla consultazione dei documenti di gestione, i quali devono indicare chiaramente come e in che misura il Marchio Ticino è stato utilizzato. Se necessario, l'utilizzatore autorizza il Laboratorio cantonale d'igiene a fornire tutte le informazioni disponibili relative ai controlli eseguiti sui prodotti aventi il Marchio Ticino. La riservatezza dei dati tra azienda e Marchio Ticino viene garantita ad ogni momento ed è fondamentale e vincolante.
5. Il contributo finanziario annuo per il partenariato con alpinavera viene versato dal Marchio Ticino. Il Marchio Ticino riscuote una tassa annuale dall'azienda per questo servizio e la gestione del marchio secondo il tariffario ufficiale di Marchio Ticino.
6. L'azienda può partecipare e trarre profitto dalle attività di promozione del marchio da parte di alpinavera e del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT). Una parte dei costi per le attività di marketing viene addebitata direttamente alle aziende partecipanti. La partecipazione alle attività di marketing è facoltativa.



TICINO 

Marchio Ticino
c/o Unione Contadini Ticinesi
via Gorelle 7
6592 S. Antonino
T +41 91 851 90 90
F +41 91 851 90 98
marchioticino@agriticino.ch

7. L'azienda si impegna a compilare un documento con i prodotti che vuole certificare, ogni qualvolta ci sono nuovi prodotti deve annunciarli tramite lo stesso formulario.
8. In caso di modifiche delle linee guida per i marchi regionali, l'azienda si impegna ad attuarle secondo le direttive temporali di alpinavera.
9. Disposizioni per l'apposizione del logo per i prodotti con il Marchio Ticino: l'azienda si impegna a far sì che la riproduzione grafica del logo del Marchio Ticino sia fedele all'originale e non possa creare confusione. Il logo del Marchio Ticino e il suo manuale di utilizzo sono ottenibili esclusivamente presso il segretariato del Marchio Ticino (c/o Unione Contadini Ticinesi). Prima di ogni suo utilizzo, l'azienda si impegna ad inviare una bozza dell'etichetta / imballaggio e di chiederne l'autorizzazione al segretariato di Marchio Ticino, che dopo verifica bilaterale con alpinavera ne rilascerà il benestare.
10. Il presente contratto è valido per un periodo illimitato. Esso può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell'anno civile. Il termine di disdetta è di 3 mesi e vale per il 31 dicembre. In caso di scissione del contratto, l'azienda si impegna a non più contrassegnare i suoi prodotti con il Marchio Ticino regio.garantie.

Luogo e data: _____

Marchio Ticino

Azienda